



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2021, proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto adottato il 9 Marzo 2021 dal Questore di Taranto, Cat. A.12/2021/367/Imm.r.m. notificato il 24/4/2021, con cui si respinge l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentata dal sig. \_\_\_\_\_, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;

di ogni altro atto, anche non conosciuto dall'istante, si esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;  
Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;  
Visto l'art. 4 del D.L. n. 28/2020;  
Visto l'art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44;  
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;  
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;

Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficienti "fumus boni iuris" e "periculum in mora", atteso che: il provvedimento impugnato è motivato esclusivamente sulla base di allegate carenze reddituali del richiedente in quanto la documentazione reddituale esibita dall'extracomunitario ricorrente non sarebbe corrispondente a quella risultante dalla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate;  
se è pur vero che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 9 del D. Lgs. 1998 n. 286 e 13, comma 2, del D.P.R. 1999, n. 394, il rilascio del titolo di soggiorno per lunga permanenza nel territorio nazionale richiede la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (necessaria ai fini della sostenibilità dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato o autonomo), purtuttavia l'esistenza di legami familiari in capo al ricorrente (che vive in Italia da diversi anni con la moglie \_\_\_\_\_, 2 figli nati in Italia e altri 2 figli - di \_\_\_\_\_ - recentemente

ricongiunti) avrebbe richiesto, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202/2013), una valutazione più complessa di quella operata dalla Questura di Taranto, anche attraverso il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e la valutazione della possibilità di rilasciare al predetto il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi, di lavoro autonomo o di famiglia, anziché espellere ("tout court") il ricorrente con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;

Ritenuta, pertanto, la sussistenza del periculum in mora avendo il provvedimento impugnato prescritto al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni.

Rilevato, altresì, che quanto all'elemento reddituale (che il Collegio riserva di accertare puntualmente in sede di merito, stante la contraddittorietà fra quanto documentato dal ricorrente - in € 15.174 - e dall'Amministrazione - in €10.800,00 - per il medesimo periodo d'imposta 2018), il provvedimento impugnato appare - allo stato - scontare il rilevato deficit istruttorio e motivazionale in ordine alla ritenuta insufficienza dello stesso ai fini in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2021, svolta da remoto mediante applicativo Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Patrizia Moro**

**IL PRESIDENTE**

**Enrico d'Arpe**

**IL SEGRETARIO**